

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 maggio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		
LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2025, n. 3.		
Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025. (26R00096).	Pag.	1
LEGGE REGIONALE 3 marzo 2025, n. 4.		
Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali. (26R00097).	Pag.	2
LEGGE REGIONALE 3 marzo 2025, n. 5.		
Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali. (26R00098).	Pag.	6
REGIONE TOSCANA		
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 46.		
Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027. Terza variazione. (25R00286)	Pag.	10
REGIONE LAZIO		
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2025, n. 10.		
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. (26R00049).	Pag.	12
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2025, n. 11.		
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche. (26R00050)	Pag.	13
RETTIFICHE		
<i>AVVISI DI RETTIFICA</i>		
Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 12 maggio 2025, n. 25/R della Regione Toscana, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 maggio 2025, Parte Prima, recante «le Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 relativo ad Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento. Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 29 agosto 2025). (25R00275).	Pag.	16
Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2025, n. 8/R della Regione Toscana, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 febbraio 2025, Parte Prima, recante «Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, in attuazione dell'articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016. Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 17 ottobre 2025). (25R00366)	Pag.	16





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2025, n. 3.

Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 5 marzo 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di particolare rilievo tecnico e internazionale, al fine di promuovere l'immagine della regione e l'offerta turistica del suo territorio, la presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate dalla Federazione internazionale sci e snowboard (FIS) alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025.

Art. 2.

Contributo concedibile

1. La Giunta regionale concede, a favore del soggetto organizzatore, individuato, ai sensi del regolamento delle gare internazionali di sci (*International ski competition rules*) adottato dalla FIS, nella Reveal La Thuile s.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, un contributo massimo di euro 800.000 per la stagione 2024/2025, per l'organizzazione, la promozione e lo svolgimento delle competizioni di cui all'art. 1.

2. Fermo restando l'importo massimo previsto dal comma 1, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i ricavi eventualmente percepiti dal soggetto organizzatore per ciascuna gara, derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici e altre fonti.

Art. 3.

Iniziative agevolabili

1. Possono essere ammesse al contributo di cui all'art. 2 le spese relative alle seguenti iniziative:

- a) sostenimento delle spese di iscrizione alla FIS;
- b) acquisizione di materiali e di servizi per l'allestimento di infrastrutture strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni di cui all'art. 1, nonché di installazioni per riprese televisive o per altre finalità;
- c) acquisto di beni e servizi per attività di comunicazione, di assistenza alle gare, ivi compresa quella sanitaria, di anti *doping*, di accreditamento, di ospitalità, di animazione e di catering o per altre finalità;
- d) acquisto di *gadget* e abbigliamento;
- e) servizi di trasferimento, mediante bus o navette, da e per la sede delle competizioni.

Art. 4.


Disposizioni procedurali

1. Il contributo di cui all'art. 2 è concesso, con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, previa presentazione da parte del soggetto organizzatore, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla struttura regionale competente corredata di una relazione illustrante le spese programmate e del relativo dettagliato preventivo, oltre che dell'eventuale ulteriore documentazione stabilita con la deliberazione di cui all'art. 5.

2. Alla liquidazione del contributo si provvede a consuntivo, anche in più soluzioni, previa presentazione di una relazione illustrante le spese sostenute e i ricavi conseguiti, nonché i relativi giustificativi.

3. Sono ammesse a contributo, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti, le spese sostenute dal soggetto organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui le competizioni non abbiano avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque a esso non imputabili, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura competente.

4. L'eventuale rigetto della domanda o la revoca del contributo di cui all'art. 2, nonché la decadenza dallo stesso o la presa d'atto della rinuncia, sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli, di perdita dei requisiti richiesti dalla presente legge o di mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avve-



nuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Art. 5.

Rinvio

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedurali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 800.000 per l'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) per euro 800.000 per l'anno 2025 a valere sull'apposito fondo speciale.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 febbraio 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00096

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2025, n. 4.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 18 marzo 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI NELL'ANNO 2025

Art. 1.

Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nell'anno 2025

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), limitatamente all'anno 2025, le elezioni generali comunali, comprese quelle relative al Comune di Courmayeur, si svolgono contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la data per lo svolgimento delle elezioni è quella stabilita con decreto del Presidente della Regione per le elezioni regionali.


2. Le operazioni elettorali restano disciplinate dalla normativa regionale vigente per le singole consultazioni, salvo quanto previsto, per le elezioni comunali, dalle seguenti disposizioni:

a) i termini per la presentazione delle liste dei candidati sono quelli stabiliti per le elezioni regionali, che costituiscono altresì i termini utili per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p) e q), della l.r. n. 4/1995;

b) i termini e le modalità delle operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature sono quelli stabiliti per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale per le elezioni regionali;

c) la data di pubblicazione del manifesto delle candidature è quella stabilita per le elezioni regionali;

d) dopo la chiusura della votazione, si procede, prima, alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni regionali e, a seguire, alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni comunali;



e) alla conclusione delle operazioni di cui alla lettera d), si procede, nell'ordine, a effettuare, prima, le operazioni preliminari allo scrutinio relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali;

f) i plichi sigillati, ove formati, contenenti le mazette delle schede votate per le elezioni comunali sono consegnati dal vicepresidente dell'Ufficio di sezione, accompagnato dai rappresentanti delle forze dell'ordine o da addetti alla polizia locale, al Presidente o al vicepresidente della prima sezione, presso la sala di deposito;

g) le operazioni di scrutinio dei voti delle elezioni regionali precedono quelle delle elezioni comunali, alle quali si provvede, dopo la ricostruzione degli uffici di scrutinio, il giorno successivo alle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali; la riunione dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni è rinviata al giorno successivo allo scrutinio delle elezioni regionali e quella dell'Ufficio centrale all'ulteriore giorno successivo;

h) la maggiorazione prevista per gli onorari spettanti ai Presidenti, agli scrutatori e ai segretari, in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali, è raddoppiata;

i) le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, l'arredamento dei seggi, il trasporto del materiale elettorale, la compilazione delle liste elettorali di sezione, la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, l'allestimento degli Uffici di scrutinio, gli onorari spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e dell'Ufficio centrale, nonché le eventuali ulteriori spese necessarie sono anticipate dai Comuni, rendicontate dagli stessi entro il termine di quattro mesi dalla data delle elezioni e rimborsate dalla Regione.

3. Limitatamente all'anno 2025, per le elezioni del Sindaco, del Vicesindaco e del consiglio comunale dei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, in deroga a quanto previsto dall'art. 60 della l.r. n. 4/1995, si intendono eletti i candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco nonché di consigliere comunale, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione, con proprio decreto, fissa la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi nei termini per lo svolgimento delle elezioni di cui all'art. 20, comma 2, della l.r. n. 4/1995, e nomina un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli ulteriori aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 2.

Disposizioni in materia di procedimento elettorale. Modificazioni alla l.r. n. 4/1995

1. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della l.r. n. 4/1995, è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui la Commissione accerti, nei riguardi dei candidati alla carica di Sindaco o Vicesindaco, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità previste dall'art. 14-bis della presente legge, dall'art. 30-bis della l.r. n. 54/1998, dall'art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012 o di ogni altra causa di incandidabilità prevista dalla legge ricusa la lista e tutte le liste a essi collegate.».

2. Al comma 5 dell'art. 39 della l.r. n. 4/1995, la parola: «handicappati» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità».

Art. 3.

Disposizioni in materia di composizione delle Giunte comunali e di limitazione dei mandati. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

1. L'art. 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale*). — 1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi, pari a:

a) due, nei Comuni con valore percentuale fino a 2;


b) tre, nei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;

c) quattro, nei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 5;

d) cinque, nei Comuni con valore percentuale da 5,001 a 10;

e) sei, nel Comune di Aosta.

2. Con l'atto di nomina della Giunta, il numero di assessori stabilito ai sensi del comma 1 può essere incrementato di una unità. Con il medesimo atto di nomina, il numero di assessori può essere aumentato di una ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, come attestato dall'organo di revisione economico-finanziaria. Per garantire l'invarianza della spesa, possono essere rideterminate le indennità di tutti i componenti della Giunta, senza considerare gli oneri derivanti dai permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, as-



sistenziali e assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale, il numero degli assessori può essere variato entro i limiti, minimo e massimo, di cui ai commi 1 e 2.

4. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.

5. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.

7. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del consiglio comunale alla carica di assessore.».

2. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 30-bis della l.r. n. 54/1998 è sostituito dal seguente: «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 30-bis della l.r. n. 54/1998, come modificato dal comma, è inserito il seguente:

«2.bis. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 30-bis della l.r. n. 54/1998, come inserito dal comma 3, è inserito il seguente:

«2-ter. Chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non è, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica.

È consentito un quinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».

5. Il comma 3 dell'art. 30-bis della l.r. n. 54/1998 e il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)), sono abrogati.

Art. 4.

Disposizioni in materia di compensi degli amministratori degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali della Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Parametro di riferimento). — 1. I compensi degli amministratori locali disciplinati dalla presente legge sono diversificati in fasce. L'appartenenza del Comune alla fascia è stabilita sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi.».

2. L'art. 2 della l.r. n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Compenso del Sindaco). — 1. Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione, stabilita sulla base dei valori percentuali di cui all'art. 1-bis, pari a:

a) euro 1.900 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale fino a 1;

b) euro 2.100 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,001 a 1,5;

c) euro 2.310 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,501 a 2;

d) euro 3.190 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;

e) euro 3.960 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 10;

f) euro 5.610 per il Sindaco del Comune di Aosta.

2. Il Consiglio comunale ha facoltà di aumentare fino a un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1.

3. Ai Sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, stabilita sulla base dei valori percentuali di cui all'art. 1-bis, pari a:

a) euro 600 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale fino a 1;

b) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,001 a 1,5;

c) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,501 a 2;


d) euro 800 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;

e) euro 800 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 10;

f) euro 1.300 per il Sindaco del Comune di Aosta.

4. L'indennità mensile lorda di funzione attribuita al Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotta nella misura del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non siano collocati in aspettativa.

5. Al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco sospeso o cessato dalla carica ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema



delle autonomie in Valle d'Aosta), spettano l'indennità attribuita al Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2, nonché la diaria mensile.»

3. L'art. 3 della l.r. n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Indennità di funzione del Vice Sindaco*). —

1. Ai Vice Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 55 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2. Per il Vice Sindaco del Comune di Aosta la percentuale è pari a 80.»

4. L'art. 4 della l.r. n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Indennità di funzione degli assessori comunali*). — 1. Agli assessori è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 40 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2.

Per gli assessori del Comune di Aosta la percentuale è pari a 75.

2. All'assessore che sia stato individuato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 4, della l.r. n. 54/1998, per assumere le funzioni di Vice Sindaco spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco, sia in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto, sia nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, della l.r. n. 54/1998.»

5. L'art. 5 della l.r. n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Gettoni di presenza dei consiglieri comunali*). — 1. Ai consiglieri, esclusi quelli del Comune di Aosta, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta del consiglio comunale, il cui ammontare lordo è pari al 5 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2.»

6. L'art. 6 della l.r. n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Indennità di funzione dei consiglieri del Comune di Aosta*). — 1. Ai consiglieri del Comune di Aosta è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 20 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.»

7. L'art. 7 della l.r. n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale del Comune di Aosta*). — 1. Al Presidente del consiglio comunale del Comune di Aosta è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 25 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2.

2. Ai restanti componenti dell'Ufficio di Presidenza non sono attribuiti compensi, indennità, gettoni o altri emolumenti comunque denominati correlati alla predetta carica.»

8. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. n. 4/2015 le parole «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.300».

9. Il comma 2 dell'art. 11 della l.r. n. 4/2015 è abrogato.

Art. 5.

Disposizioni in materia di determinazione dei compensi e di spese per missioni. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo *status* degli

amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituito dal seguente:

«2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare le indennità e i gettoni stabiliti per l'anno in corso. Nel caso in cui il numero di assessori sia aumentato ai sensi dell'art. 22, comma 2, secondo periodo, della l.r. n. 54/1998, le deliberazioni sono adottate previa attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.

2. L'art. 12 della l.r. n. 23/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Spese per missioni*). — 1. Per missione si intende l'attività istituzionale effettuata dagli amministratori sul territorio regionale, nazionale e estero, fuori dall'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a riunioni, incontri istituzionali o eventi.

2. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, per gli amministratori di cui all'art. 2, a esclusione del Sindaco e del Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines, l'Amministrazione di appartenenza sostiene direttamente le spese di missione effettivamente necessarie o rimborsa all'amministratore le spese sostenute e debitamente documentate.

3. Al Sindaco e al Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines, le spese di cui al comma 2 sono riconosciute in caso di missione svolta fuori dall'ambito territoriale dell'Unité di appartenenza, fatta eccezione per il Sindaco del Comune di Aosta, al quale le predette spese sono riconosciute per le missioni svolte fuori dall'ambito territoriale del Conseil de la plaine d'Aoste, di cui all'art. 107 della l.r. n. 54/1998.

4. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), la disciplina delle missioni degli amministratori e delle modalità di riconoscimento delle relative spese.»

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge si applicano a decorrere dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i Comuni non interessati dalle suddette elezioni le medesime disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4 della presente legge si applicano agli amministratori neoeletti dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali



comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni non interessati dalle suddette elezioni rideterminano i compensi con effetto dalla data del 1° gennaio 2026.

3. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della presente legge si applicano agli amministratori in carica di tutti gli enti locali dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ferme restando le date di applicazione delle disposizioni della presente legge indicate ai commi 1 e 2, ciascun Consiglio comunale adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro il sessantesimo giorno antecedente alle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 500.000 per l'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 sulla Missione 01 (Organi istituzionali), Programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile), titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura nello stesso bilancio e nei medesimi Missione, Programma e Titolo.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 marzo 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00097

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2025, n. 5.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 18 marzo 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA NUOVE ENTRATE

Capo I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 1.

Variazioni di parte entrata


1. Al bilancio di previsione finanziaria della regione per il triennio 2025/2027 è stanziata, per l'anno 2025, la maggiore entrata di euro 9.900.000 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati).

2. In attuazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica sottoscritto il 20 ottobre 2024, con il quale lo Stato riconosce alla Regione Valle d'Aosta l'importo complessivo di euro 84 milioni a titolo di restituzione delle compensazioni delle misure agevolative operate a valere sul capitolo 1200 del bilancio dello Stato per gli anni dal 2011 fino al 2024, da corrispondere nell'importo di annui euro 8,4 milioni per il periodo 2025/2034, al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2025/2027 sono iscritte nel Titolo 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche), le seguenti maggiori entrate:

per l'anno 2025 euro 8.400.000;

per l'anno 2026 euro 8.400.000;

per l'anno 2027 euro 8.400.000.



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

Art. 2.

Restituzione allo Stato delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In attuazione dell'art. 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato di per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), e in attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, la Regione Valle d'Aosta versa allo Stato, per l'anno 2025, l'importo di euro 8.081.183, quantificato in via definitiva a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio specificato nell'allegato A.

Art. 3.

Costituzione in bilancio di un fondo in attuazione della nuova governance economica europea

1. In attuazione dell'art. 1, comma 721, della legge n. 207/2024 e in attuazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, la Regione Valle d'Aosta, anche per conto degli enti locali del proprio territorio, costituisce nello Stato di previsione della spesa dei propri bilanci un fondo in cui sono accantonati, nel rispetto degli obblighi previsti dal medesimo punto 5 dell'accordo, i seguenti stanziamenti per anno:

- per l'anno 2025 euro 5.000.000;
- per l'anno 2026 euro 13.000.000;
- per l'anno 2027 euro 13.000.000;
- per l'anno 2028 euro 13.000.000;
- per l'anno 2029 euro 20.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti) e trova copertura nel bilancio di previsione 2025/2027:

a) per euro 5.000.000 nel 2025 e annui euro 8.400.000 nel 2026 e 2027 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I come meglio specificato nell'allegato A;

b) per annui euro 4.600.000 nel 2026 e 2027 mediante la riduzione di spese correnti per il medesimo importo, come meglio specificato nell'allegato B.

Capo III

NUOVE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 4.

Disposizioni in materia di istruzione universitaria

1. Per l'anno 2025 è autorizzata un'integrazione al finanziamento corrente e un contributo agli investimenti all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, previsti dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), a copertura del fabbisogno derivante dai maggiori oneri conseguenti alla gestione del nuovo Polo universitario.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente per l'anno 2025 in euro 1.700.000, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria) ed è suddiviso in euro 1.600.000 nel titolo 1 (Spese correnti) ed euro 100.000 nel Titolo 2 (Spese in conto capitale). Tale onere trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio specificato nell'allegato A.

Art. 5.

Disposizioni in materia di viabilità

1. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della rete viaria di competenza dell'amministrazione regionale per un importo complessivo di euro 2.000.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).


2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio specificato nell'allegato A.

3. Il programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato K.

Art. 6.

Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e disabili di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi finanziari a favore degli enti locali, previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), è incrementata per l'anno 2025 di euro 900.000 prioritariamente per interventi di nuova costruzione, compresa l'eventuale acquisizione di aree, di ristrutturazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria.



2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 7.

Disposizioni in materia di cooperazione. Rifinanziamento della legge regionale 8 novembre 2024, n. 22

1. Le risorse destinate al finanziamento della legge regionale 8 novembre 2024, n. 22 (Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione)), sono incrementate, per l'anno 2025, di euro 450.000 di cui:

a) euro 430.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) euro 20.000 sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura:

a) per euro 150.000 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B;

b) per euro 300.000 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 8.

Disposizioni in materia di Fondi speciali e di riserva

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) è istituito, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), un Fondo speciale di parte investimento per il finanziamento del nuovo provvedimento legislativo recante «Modifiche a leggi regionali del settore trasporti» con uno stanziamento di euro 300.000 per l'anno 2025.

2. Il Fondo di riserva per le spese impreviste istituito nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva), Titolo 1 (Spese correnti), ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011, è incrementato per l'anno 2025 di euro 18.817.

3. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

TITOLO II

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

Capo I

VARIAZIONI COMPENSATE

Art. 9.

Disposizioni in materia di Autorità di certificazione dei programmi regionali cofinanziati

1. A decorrere dal 1° maggio 2025 le funzioni di autorità con funzione contabile dei Programmi regionali Valle d'Aosta FESR 2021/27 e FSE+ 2021/27, di organismo di certificazione del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, confluito nella Sezione ordinaria nel Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione autonoma Valle d'Aosta, e degli interventi/linee d'azione degli ex Programmi operativi regionali «Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)» e «Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)», nonché di controllore di primo livello dei Progetti Interreg VI-B «Smart Community» e «Support EUSALP», attualmente attribuite all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta (Area VdA) sono trasferite al Dipartimento politiche strutturali e affari europei della regione. Contestualmente sono, altresì, trasferite da Area VdA alla regione le risorse umane impiegate nelle predette funzioni, consistenti in una risorsa di categoria D e una risorsa di categoria C, posizione economica C2. Le modalità del trasferimento delle funzioni e del personale di cui al presente comma sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.


2. Il maggior onere a carico del bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027, derivante dall'applicazione del comma 1, è determinato in euro 69.112,02 per l'anno 2025 e annui ad euro 101.674,23 per gli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti), come meglio esplicitato nell'allegato B.

3. L'autorizzazione finanziaria per le spese di personale di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), complessivamente prevista per l'anno 2025 in euro 118.472.700 è rideterminata, per effetto di quanto previsto al comma 2, in euro 118.541.812,02.

Art. 10.

Altre variazioni compensative

1. Per il triennio 2025/2027 sono autorizzate le variazioni compensative tra diversi programmi del bilancio regionale riepilogate nell'allegato B.



Art. 11.

Variazioni compensative complessive

1. Sono autorizzate le variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027, come meglio riepilogate nell'allegato B, per gli importi annuali complessivi, in aumento e in diminuzione, di seguito indicati:

- a) per l'anno 2025: euro 1.374.112,02 di competenza e di cassa;
- b) per l'anno 2026: euro 5.796.674,23 di competenza;
- c) per l'anno 2027: euro 5.736.674,23 di competenza.

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 12.

Rideterminazione per l'anno 2025 delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazioni all'allegato 2 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia finanza locale), l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 29/2024 è incrementato per l'anno 2025 di euro 900.000 a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato J.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 900.000, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza agli interventi autorizzati dall'art. 6.

3. All'allegato 2 della legge regionale n. 29/2024 sono apportate le modifiche indicate nell'allegato J, al fine di meglio precisare le autorizzazioni della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2022/2024). Tali modifiche non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Capo II

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale n. 29/2024

1. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 29/2024 è sostituito dal seguente:

«3. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 rientra nell'autorizzazione complessiva di cui al comma 1 ed è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 8.954.619,31, annualmente così suddivisa:

- a) per l'anno 2025 euro 3.571.619,31;
- b) per l'anno 2026 euro 2.726.500,00;
- c) per l'anno 2027 euro 2.656.500,00

a valere sul Titolo 1 (Spesa corrente) della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione) e della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali).».

Art. 14.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato C.

Art. 15.

Variazioni allo stato di previsione della spesa


1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato D.

Art. 16.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) allegato A: tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese nel triennio 2024/2026;
- b) allegato B: tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;
- c) allegato C: prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- d) allegato D: prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- e) allegato E: riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;



f) allegato F: riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) allegato G: quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

h) allegato H: quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

i) allegato I: prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

j) allegato J: rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2025;

k) allegato K: modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2025/2027 e relativo elenco annuale.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 marzo 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*)

26R00098

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 46.

Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027. Terza variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 13 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'articolo 51;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 25 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 al fine di garantire copertura finanziaria a esigenze di spesa intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso di cui alla legge regionale n. 60/2024, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso il ricorso al credito, riduzioni di spesa, storni di fondi compensativi e l'utilizzo degli accantonamenti di bilancio presenti sui fondi di riserva;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:


Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa»;



2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2025	Pluriennale 2026	Pluriennale 2027
<u>ENTRATA</u>	0,00	+7.976.410,77	+7.976.410,77	+138.937.251,11	+124.451.147,34
<u>SPESA</u>	0,00	+7.976.410,77	+7.976.410,77	+138.937.251,11	+124.451.147,34

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2025-2027

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2024, N. 60 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027)

Art. 3.

Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 60/2024

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027), è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2025-2027 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 1.168.391.569,16, di cui euro 559.640.617,91 nel 2025, euro 341.791.753,34 nel 2026 ed euro 266.959.197,91 nel 2027, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


2. L'autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di reimputazione, sulle annualità: 2025 per euro 99.733.066,80, 2026 per euro 18.075.412,23 e 2027 per euro 2.569.764,67, a valere su precedenti autorizzazioni all'indebitamento.

3. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011, per euro 294.483.669,18 relativamente all'esercizio finanziario 2025, per euro 301.181.064,09 relativamente all'esercizio finanziario 2026 e per euro 255.779.656,46 relativamente all'esercizio finanziario 2027 ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della l. 350/2003, come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

6. I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2026 e 2027, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".



7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2027, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'allegato d)
della legge regionale n. 60/2024*

1. L'allegato d) della legge regionale n. 60/2024 recante i limiti di indebitamento Regione Toscana, è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento» della presente legge.

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa
della legge regionale n. 60/2024*

1. L'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 60/2024, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili, è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della presente legge.

Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato G)
della legge regionale n. 60/2024*

1. L'allegato G) della legge regionale n. 60/2024, recante l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è sostituito dall'allegato H «Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali» della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 agosto 2025

GIANI

(Omissis)

25R00286

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2025, n. 10.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
- Ordinario n. 55 dell'8 luglio 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 186.507,73, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.


Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 186.507,73, per l'anno 2025, si provvede:

a) per complessivi euro 113.561,70, mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 96.077,23, del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 17.484,47, del programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l'anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 72.946,03, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione rappresentate nell'elenco analitico di cui all'allegato



T alla deliberazione della giunta regionale del 3 aprile 2025, n. 204 (Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9 a 11, del medesimo decreto legislativo. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis)

26R00049

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2025, n. 11.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 55 Ordinario dell'8 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 1.430.896,06, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 1.430.896,06, per l'anno 2025, si provvede mediante la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente integrazione, rispettivamente:

a) per euro 388.113,00, del programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato» e per euro 58.667,05, del programma 11 «Altri servizi generali», entrambi della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 7.105,28, del programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo» della missione 07 «Turismo», titolo 1 «Spese correnti»;

c) per euro 900.000,00, del programma 01 «Sistema di protezione civile» della missione 11 «Soccorso civile», titolo 1 «Spese correnti»;

d) per euro 77.010,73, del programma 02 «Formazione professionale» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1 «Spese correnti».

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA





Tabella A)

N.	DIREZIONE REGIONALE- struttura di competenza	TITOLO	CREDITORE	NATURA DELLA SPESA	RIFERIMENTI SUL BILANCIO REGIONALE 2025-2027		IMPORTO in euro
					Missione	Programma	
1	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 75-30-95	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	6.380,09
2	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 75-897-90	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	2.204,95
3	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 2237/95	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	3.200,00
4	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 1174/95	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	7.780,30
5	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 1351/08	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	4.143,80
6	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 2258/94	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	20.770,51
7	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 246/1993	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	4.077,39
8	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 2642/94	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	2.948,97
9	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 4264/96	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	3.483,00
10	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 4385/97	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	1.105,24
11	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 300/98	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	748,40
12	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 528/97	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	748,40
13	AVVOCATURA REGIONALE	Incarico di rappresentanza e difesa - fasc. 1636/09	Avvocatura Generale dello Stato	corrente	01	11	1.076,00
14	AFFARI DELLA PRESIDENZA TURISMO CINEMA AUDIOVISIVO E SPORT	Progetto TURADA - Servizio di assistenza di secondo livello per le comunicazioni di presenza statistica inviate tramite file per il sistema di rilevazione dati statistici in ambito turistico RADAR	Lazio Crea S.p.a.	corrente	07	01	7.105,28
15	EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112	Convenzione anni 2022- 2024 fra MIPAAF e Regione Lazio per l'impiego di personale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di funzioni e compiti nell'ambito delle materie di competenza regionale	Comando Generale Arma dei Carabinieri	corrente	11	01	900.000,00



N.	DIREZIONE REGIONALE- struttura di competenza	TITOLO	CREDITORE	NATURA DELLA SPESA	RIFERIMENTI SUL BILANCIO REGIONALE 2025-2027		IMPORTO in euro
					Missione	Programma	
16	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Spese di funzionamento Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volontè	Roma Città Metropolitana	corrente	01	03	388.113,00
17	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	A.N.C.E.I. Formazione e Ricerca	corrente	15	02	16.027,41
18	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Accademia Informatica S.r.l.	corrente	15	02	9.825,06
19	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Alfa Ambiente Consulting S.r.l.	corrente	15	02	3.823,43
20	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Cefi Informatica S.r.l.	corrente	15	02	4.931,84
21	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Centro Manuela Mezzelani	corrente	15	02	9.289,97
22	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Consorzio Ro.Ma.	corrente	15	02	3.812,04
23	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Et Labora Soc. Coop. Sociale	corrente	15	02	2.379,62
24	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Eyes S.r.l.	corrente	15	02	6.049,63
25	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Gm Formazione S.R.L.	corrente	15	02	11.894,30
26	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Infap	corrente	15	02	3.936,83
27	ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE	Riqualificazione degli ex lavoratori Almaviva Contact SpA	Talentform S.p.a.	corrente	15	02	5.040,60
							1.430.896,06



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 12 maggio 2025, n. 25/R della Regione Toscana, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 maggio 2025, Parte Prima, recante «le Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 relativo ad Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento. Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 29 agosto 2025).

Si comunica che causa errore informatico alcuni allegati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 14 maggio 2025, Parte prima contengono delle imprecisioni, si procede quindi alla ripubblicazione dell'intero atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 29 agosto 2025, fermo restando l'efficacia ed il valore legale della prima pubblicazione.

25R00275

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 29 gennaio 2025, n. 8/R della Regione Toscana, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 febbraio 2025, Parte Prima, recante «Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, in attuazione dell'articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016. Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 17 ottobre 2025).


Si comunica che per mero errore materiale, si procede ad una rettifica relativa all'allegato 1-*bis*: al punto 34 del suddetto allegato, la dicitura «allegato 3» è sostituita con «allegato 1-*ter*», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2025, Parte Prima.

25R00366

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-018) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 5 0 9 *

€ 2,00

